**DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO n. 53/2017, ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE EX ART. 58 DEL CODICE, PER LA FORNITURA MEDIANTE CATALOGO ELETTRONICO PERSONALIZZATO DI CARTA IN RISME, MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA E PRODOTTI AD USO UFFICIO, COMPRENSIVA DEI SERVIZI DI CONSEGNA, CONTACT CENTER E REPORTISTICA PER L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - CIG 7425527AB8.**

Gara comunitaria n. 53/2017, mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 58 e 60 del Decreto Legislativo del 18 aprile n. 50/2016, così come integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, denominato: Codice dei Contratti Pubblici (di seguito chiamato anche Codice), di cui al bando di gara spedito alla GUUE in data 16.03.2018 e pubblicato sulla GURI del 21.03.2018 n. 34, sul sito della stazione appaltante www.aci.it, sui siti informatici di cui all’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché, per estratto, su “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in data 22.03.2018 e su due quotidiani a diffusione nazionale: “L’Avvenire” in data 28.03.2018 e su due quotidiani a diffusione locale “L’Avvenire Roma” e “Il Giornale Lazio” in data 28.03.2018.

**Avvio del Procedimento**: Determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 3526 del 29 dicembre 2017.

**Codice AUSA:** 0000163815

**Indirizzo PEC del Servizio Patrimonio:** serviziopatrimonio@pec.aci.it

**Profilo del Committente**: www.aci.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Servizi.

**Durata del Procedimento:** Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 4, del Codice, il termine del procedimento è fissato in 230 (duecentotrenta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Codice, è designato responsabile del procedimento il dr. Alessandro Grassi, funzionario del Servizio Patrimonio dell’Automobile Club d’Italia (tel. 06 4998.2187 - *e-mail*: a.grassi@aci.it - *pec*: a.grassi@pec.aci.it).

Per tutto quanto non specificamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia al D. Lgs. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs. 56/2017, alle Linee Guida ANAC, nonché al Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/manuale delle procedure negoziali), alle norme del codice civile, alle altre disposizioni normative in materia contrattuale ed a quelle regolanti specificamente la materia, oggetto di appalto.

**PREMESSE: CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA**

1. Il presente disciplinare regola gli aspetti amministrativi della procedura di gara, i cui requisiti sono stabiliti nel bando, di cui costituisce parte integrante sostanziale, relativi ai principali requisiti dell’appalto, alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione della offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, agli elementi che negozialmente verranno inseriti nel contratto da stipularsi con l’affidatario, nonché le altre ulteriori informazioni, come meglio specificato nelle condizioni di seguito indicate e secondo quanto previsto negli schemi di contratto e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**2.** L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del Codice, tenuto conto dei criteri indicati nel par. 17 del presente disciplinare, trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato;

**3.** Gli atti costituenti la documentazione di gara di seguito indicati sono disponibili in formato elettronico *pdf* scaricabile dal sito www.aci.it, *Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti,* sul Portale Acquisti Online ACI [www.acquistionlineaci.it](http://www.acquistionlineaci.it) e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it liberamente accessibile in conformità all’art. 74, commi 1 e 4, del Codice:

* bando di gara (Allegato A)
* domanda di abilitazione al Sistema Acquisti *online* (Allegato B)
* disciplinare di gara
* istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva (Allegato 1)
* dichiarazione dei soggetti non firmatari dell’offerta (Allegato1 *bis*)
* DGUE (Allegato 2)
* capitolato tecnico (Allegato 3)
* modulo di offerta economica, con griglia prodotti (Allegato 4)
* schema di contratto (Allegato 5)
* istruzioni operative Sistema Acquisti *online* ACI (Allegato 6)

**4.** Ai sensi dell’art. 58 del Codice, la procedura di gara sarà gestita mediante la piattaforma informatica per l’espletamento delle negoziazioni telematiche (d'ora in poi, anche solo "Sistema") di titolarità della società BravoSolution S.p.a. (d’ora in poi, anche “Gestore del Sistema”) e da essa gestito;

**5.** La società BravoSolution s.p.a., in quanto gestore del sistema incaricato dall’Ente per la conduzione tecnica delle operazioni informatiche di acquisto della presente gara, assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, in relazione alle fasi della procedura elettronica curando, al contempo, gli adempimenti in merito alle operatività dei processi per l’abilitazione dei fornitori;

**6.** Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente disciplinare e nelle Istruzioni Operative Sistema Acquisti *on-line* ACI, nonché nell'ulteriore documentazione di gara che sarà disponibile, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando sulla GURI, secondo quanto predisposto da ACI sul sito ufficiale www.aci.it (d'ora in poi, anche solo "Sito") e successivamente sul Portale Acquisti online ACI www.acquistionlineaci.it tramite cui si accederà alla gara stessa;

**7.** La piattaforma telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazioni sui documenti di offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:

1. è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della piattaforma è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la piattaforma telematica medesima.

**8.** Per partecipare alla gara, gli operatori dovranno ottenere da ACI l'abilitazione al Sito e procedere, seguendo le istruzioni disponibili sul Portale, alla registrazione necessaria per accedere ed operare all'interno del sistema, secondo quanto di seguito indicato.

Qualora il partecipante non fosse già abilitato a sistema, per ottenere l’abilitazione è necessario:

* registrarsi dall’area “Registrazione” del sito www.acquistionlineaci.it;
* trasmettere il modulo Allegato B debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, all’indirizzo acquistionlineaci@bravosolution.com.

A seguito delle due operazioni sopra riportate, verificata la compilazione dell’Allegato B e la correttezza della firma digitale apposta, l’utenza verrà abilitata al sistema entro 24 ore.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Per poter partecipare alla gara è necessaria la seguente dotazione tecnica minima:

1. **Ambiente**

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10.

Altri sistemi operativi quali Linux, Mac OS X o altre versioni di Windows, benché non ufficialmente supportati, potrebbero risultare compatibili a patto di utilizzare una configurazione browser come esplicitato di seguito.

1. **Collegamento Internet**

E’ consigliata una connessione internet con una banda minima effettiva di 7 Mbps (ADSL) o superiore. Risoluzione schermo minima 1024 x 768, raccomandata 1368 x 768. Se l’accesso a Internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di *proxy/firewAll.* L’URL corrispondente alla piattaforma *BravoAdvantage*, che ha un IP statico associato, può essere inserito nell’elenco dei siti *trusted (white list).*

1. **Web Browser** (programma che permette di collegarsi ad internet):

* Microsoft Internet Explorer 11;
* Microsoft Edge
* Google Chrome;
* Mozilla Firefox (ESR) 45+;
* Safari 10 for MacOS.

**Non** raccomandato Microsoft Internet Explorer 10.

Si precisa che:

1. le imprese che richiedano di partecipare alla presente gara espressamente esonerano ACI nonché BravoSolution s.p.a. ed i suoi agenti e collaboratori, da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante dall'utilizzo del Sistema;
2. le imprese che partecipano alla presente gara telematica espressamente esonerano ACI nonché BravoSolution s.p.a. ed i suoi agenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema;
3. per la corretta configurazione dei *browser* e di altri sistemi operativi è possibile contattare BravoSolution al numero verde **800-090909**.
4. nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi/Rete d’Impresa/GEIE l’invio della documentazione richiesta per l’abilitazione al Portale e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara dovranno essere effettuati:

* dal consorzio stesso, nel caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi stabili e Consorzi di concorrenti già costituiti;
* dall’Impresa qualificata come mandataria, nel caso di RTI/GEIE costituiti/costituendi;
* dall’impresa consorziata che possiede i requisiti previsti per la mandataria nel caso di consorzi costituendi.

1. in caso di partecipazione di Rete d’Impresa, si applica quanto previsto in relazione al RTI.

Per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e la propria offerta economica, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID, (già DigitPA) previsto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129), dalla Deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

* certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”.
* certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

I soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. *.zip*) contenente una o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Le sottoscrizioni effettuate con firma digitale della Documentazione Amministrativa e dell’Offerta Economica dovranno essere effettuate, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante del concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri.

Qualora il soggetto tenuto a rendere le dichiarazioni sottoscritte digitalmente non fosse in possesso della firma digitale, dovrà allegare sul Portale una copia scansionata della dichiarazione, che dovrà essere sottoscritta manualmente dallo stesso sottoscrittore, unitamente alla copia scansionata del documento di identità completo, appartenente allo stesso; tutto dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore firmatario dell’impresa concorrente; in subordine detta dichiarazione potrà essere resa, con firma digitale, dal legale rappresentante o procuratore firmatario dell’impresa concorrente, in luogo e per conto di detto soggetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

1. **OGGETTO**

L’oggetto dell’appalto prevede la fornitura - mediante catalogo elettronico personalizzato e secondo le condizioni stabilite nel capitolato tecnico (All. 3) - di carta in risme, materiale di consumo, cancelleria e prodotti ad uso ufficio, comprensiva di servizi di consegna, *call center* e reportistica per l’Automobile Club d’Italia (uffici della sede centrale in Roma e sedi periferiche dislocate sul territorio nazionale). La consegna dovrà essere effettuata su tutto il territorio nazionale entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine ad esclusione della Sardegna e della Sicilia, nelle quali la consegna dovrà avvenire in 6 (sei) giorni lavorativi.

**2. DURATA DELL’APPALTO**

**2.1.** La durata dell’incarico è di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere presumibilmente dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2022, con facoltà, eventuale ed opzionale, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto nella misura di 6 (sei) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo affidatario della fornitura.

L’opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto sottoscritto da ACI; in tal caso, l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del Codice.

**2.2.** L’ACI si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

**2.3** Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo art. 106.

**2.4** Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, l’ACI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre alla Società aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**3. VALUTAZIONE ECONOMICA DEL’APPALTO**

**3.1** Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto è complessivamente e presuntivamente valutato in **€ 4.165.000,00** (quattromilionicentosessantacinquemila/00) comprensivo di ogni onere, imposte ed accessori, nel periodo di durata contrattuale di 48 mesi per un importo massimo a consumo di € **3.400.000,00** (tremilioniquattrocentomila/00), annuo a consumo € 850.000,00 (ottocentocinquantamila), e una somma massima pari ad **€ 765.000,00** (settecentosessantacinquemila/00), ai sensi dell’art. 106, comma 12 (quinto d’obbligo), ed escluso l’impegno economico pari a € **425.000,00** (quattrocentoventicinquemila/00), relativo all’eventuale periodo di proroga del servizio nella misura massima di sei mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo affidatario dei servizi.

**3.2** Il valore dell’appalto è stato determinato sulla base delle prestazioni e condizioni descritte nel capitolato ed è stato stimato, in via presuntiva, sulla base delle rilevazioni dei prezzi medi di mercato e del *benchmark* con i prezzi di riferimento pubblicati dalle Autorità e dagli Enti competenti.

**3.3** Il presente contratto si configura come “contratto a consumo” per un valore complessivo determinato in € 3.400.000,00, oltre IVA, oltre una somma massima di € 765.000,00 corrispondente al quinto d’obbligo. Il suddetto valore rappresenta esclusivamente una stima che non impegna ACI in alcuna maniera, atteso che, in caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna, per ciascuna tipologia di materiale elencato nella griglia dei prodotti, a fornire, ai prezzi offerti in sede di gara, i quantitativi che verranno richiesti dalle unità ordinanti, dalla data di avvio della fornitura fino alla data di conclusione del contratto, come indicato nell’articolo 3 dello stesso (durata).

Ne consegue che l’Affidatario non potrà pretendere alcunché qualora l’importo complessivo degli ordinativi emessi nel corso della durata del contratto non raggiunga l’ammontare sopra indicato. Le quantità effettive di prodotti che verranno acquistati non sono definibili preventivamente in quanto saranno determinate, di volta in volta, in base alle esigenze dei singoli uffici.

**3.4** Il contratto che verrà stipulato con la Società aggiudicataria non attribuisce il diritto di esclusiva; pertanto l’Automobile Club d’Italia si riserva la facoltà di acquistare prodotti che, per qualità, caratteristiche tecniche e prezzo, risultino più convenienti rispetto al listino dell’aggiudicatario, attraverso le convenzioni eventualmente stipulate dalla CONSIP e/o le offerte presenti nel MEPA o ricorso alle centrali di committenza.

**3.5 Costi della sicurezza**

La presente procedura di gara ha in oggetto la fornitura di beni; pertanto ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice ed in considerazione di quanto indicato con determina dell’ANAC del 5 marzo 2008 “*Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”*, si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0,00 (zero), atteso che non sono previste forme di sovrapposizione di attività con altri fornitori o con la stazione appaltante.

E’, comunque, onere dell’operatore partecipante in sede di formulazione dell’offerta, quantificare i costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

**3.6** **Clausola CONSIP**

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio, la CONSIP s.p.a., in base all’art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. ed all’art. 58, comma 1, della Legge 388/2000 e s.m.i., stipuli Convenzioni che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico sulle forniture oggetto della presente procedura, l’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, interamente o parzialmente, ove il fornitore non intenda adeguarsi ai parametri economici definiti nelle suddette convenzioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012.

**3.7 Spese per la pubblicazione degli avvisi**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 20 del 25.01.2017 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del Codice - si rappresenta che le spese di pubblicazione del bando di gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’aggiudicatario nella misura massima complessiva ed indicativa di **€ 1.078,94 (millesettantotto/94)**, oltre IVA, e dovranno essere rimborsate all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.

L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, da appoggiare a: BNL-Banca Nazionale del Lavoro Ag. 11 Roma CODICE IBAN IT81O0100503211000000200004, con la seguente causale “*Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n. 53/2017 - CIG 7425527AB8 in adempimento dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012*”.

Rimane inteso che l’ACI si riserva di rendere noto all’aggiudicatario l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche degli eventuali avvisi relativi a differimenti e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.

**4.SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA**

**4.1** Sono ammessi alla gara gli operatori economici previsti dall’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 6.

**4.2** Ai raggruppamenti temporanei (RTI/GEIE), di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, costituiti o costituendi, ed ai consorzi ordinari di operatori economici, di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. L’offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale anche ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice. Con riferimento alla fase di registrazione al Portale, ai fini della partecipazione alla procedura, è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; pertanto, le chiavi per accedere al Sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

**4.3** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice è vietato partecipare alla presente procedura in forma individuale e, contemporaneamente, in forma associata (RTI, consorzi, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), ovvero in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI, consorzi, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE ai quali l’impresa partecipa.

**4.4** Ai consorziati indicati per l’esecuzione di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art 45, comma 2, lettera f) del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

**4.5** Ai fini della partecipazione si applicano, altresì le disposizioni di cui all’art. 37 del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le disposizioni di attuazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010.

**4.6** Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

**4.7** E’, inoltre, ammessa la partecipazione di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45 e 48 del Codice ed in conformità a quanto contenuto nella Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013 “*Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici.”* Ai fini della presente gara, per “imprese aggregate” si intendono le imprese aderenti al contratto di rete (o in caso di rete non ancora costituita, le imprese che sottoscriveranno il contratto di rete), contenente la volontà comune di partecipare a gare pubbliche e di durata compatibile con la durata del presente appalto.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice.

**5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**5.1** Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o commessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’ACI potrà escludere gli operatori in qualunque momento della procedura.

**5.2** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle *Black Lists* di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, in alternativa, prova della presentazione della domanda di cui all’art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta al paragrafo 14 del presente disciplinare. ACI effettuerà, nei confronti di tutti i concorrenti, i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle *Black Lists* in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima.

**5.3** Per gli operatori economici partecipanti non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 1 *bis,* comma 14, della Legge 383/2001, come sostituito dal Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 (piani individuali di emersione).

**5.4** Si precisa che:

* relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
* l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l’ACI riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
* relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice, l’esclusione non opera quando l’operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
* le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12*-sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
* in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l’ACI ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice;
* non sono ammessi alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all’art. 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la stazione appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

**5.5** Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, come previsto dall’art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.

**5.6** Ai sensi dell’art. 53, comma 16-*ter*, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui i precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

**5.7** E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o in consorzio ordinario di operatori economici. L’operatore potrà, in ogni caso, concorrere in forma plurisoggettiva.

**5.8** E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura ed essere contemporaneamente indicato come subappaltatore di un altro concorrente.

**5.9** I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ivi comprese le cooperative, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p. (*turbata libertà degli incanti*). Il consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett.c), del Codice può eseguire, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in capo al consorzio, le attività in proprio; in tal caso, il consorzio stabile non sarà tenuto ad indicare alcuna consorziata. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del Codice.

**5.10** I concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) e g), del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate. I consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice dovranno elencare tutte le Imprese consorziate costituenti il consorzio; per tali imprese è fatto divieto di partecipare alla gara in forma individuale o associata.

**5.11** E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o le coassicurazioni o i consorzi ordinari di operatori economici, come disciplinati all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di partecipazione, troveranno applicazione le disposizioni contenute all’art. 48 del Codice.

**5.12** E’ vietata l’associazione in partecipazione (art. 48, comma 9, del Codice). Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 18 e 19, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

**5.13** E’ ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

**5.14** Ai sensi dell’art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata al paragrafo 10 del presente disciplinare, dovrà essere allegata in sede di offerta nell’ambito della Busta A “ Risposta di Qualifica”.

**6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**6.1** Ai fini dell’affidamento, gli operatori economici dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e quelli richiamati nel presente paragrafo e, ai sensi dell’art. 83 del Codice, i seguenti requisiti minimi di partecipazione di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

**a) Requisiti di idoneità professionale**

a.1) il concorrente, se cittadino italiano o di altro Stato UE residente in Italia, dovrà essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI al Codice (art. 90 del Codice);

a.2) possesso, senza possibilità di avvalimento, della certificazione UNI EN ISO 9001/2015 in corso di validità, rilasciata da un organismo di certificazione ovvero da un Ente di accreditamento degli organismi di certificazione.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti di cui alle lettere a.1) e a.2) dovranno essere posseduti da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario, da ciascun operatore componente il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di gruppo europeo di interesse economico, di cui al D.Lgs n. 240/1991.

**b) Requisiti di capacità economica e finanziaria**

b.1) Aver realizzato, negli esercizi finanziari 2014-2015-2016, un fatturato globale per fornitura di materiale di consumo e/o di cancelleria pari ad almeno € 6.800.000,00, IVA esclusa; per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.

b.2) aver eseguito correttamente in favore di committenti pubblici o privati, nel periodo 2014-2015-2016, un contratto per fornitura di materiale di cancelleria e/o di consumo mediante catalogo elettronico di importo annuo pari ad almeno € 850.000,00, IVA esclusa.

Nell’eventualità di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti di cui alle lettere b.1) e b.2) dovranno essere posseduti:

* in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale e consorzi ordinari di operatori economici (sia costituiti che costituendi), di cui rispettivamente all’art. 1911 c.c., all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, come disciplinati all’art. 48 del medesimo Codice, dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l’impresa mandataria/delegataria o designata tale deve possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria (51%). Resta inteso che ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria;
* in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, fermo restando quanto disposto dall’art. 47 del medesimo Codice, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dal consorzio con le modalità previste dal Codice;
* in caso di aggregazione di imprese di rete, di cui alla lettera f) dell’art. 45, comma 2 del Codice, i requisiti dovranno essere posseduti dalla rete nel suo complesso, ferma restando la disciplina di cui all’art. 48, comma 14, del Codice;
* in caso di GEIE di cui alla lettera g) dell’art. 45, comma 2, il requisito dovrà essere posseduto dal GEIE nel suo complesso.

Resta inteso che ciascun operatore - componente il raggruppamento, il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art 45, l’aggregazione di imprese di rete o il GEIE - dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria.

**c) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa**

c.1) Elenco dei principali contratti di fornitura e consegna di materiale di cancelleria e/o materiale di consumo analogo a quello oggetto della presente gara, effettuati nel triennio 2014-2015-2016, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, eseguiti correttamente e senza rilievi. Nei casi di partecipazione in forma plurisoggettiva:

* in caso di consorzio, di cui all’art. 45 del Codice, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane), il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio;
* in caso di consorzio, di cui all’art. 45 del Codice, comma 2, lettera c) (consorzio stabile) il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal Consorzio ovvero dalle singole consorziate esecutrici, secondo le disposizioni dell’art. 47, comma 2, del Codice.

Resta inteso che ciascun operatore - componente il raggruppamento il consorzio ordinario, il consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, l’aggregazione di imprese di rete o il GEIE - dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti di capacità tecnico-organizzativa.

**6.2** I requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e quelli richiamati nel paragrafo 5 del presente disciplinare, (requisiti relativi all’insussistenza di cause di esclusione dalla gara e/o che determinino incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quello previsto dall’art. 53, comma 16*-ter,* del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.), devono essere posseduti:

* da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI/GEIE (sia costituito che costituendo);
* da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice;
* in caso di rete di impresa, già costituita, dall’organo comune, se presente, e dalle imprese appartenenti alla rete indicata; in caso di impresa di rete costituenda, dalle imprese che partecipano alla procedura ed intendono sottoscrivere il contratto di rete in caso di aggiudicazione;
* in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, fermo restando quanto disposto dall’art. 47 del medesimo Codice, il requisito dovrà essere posseduto e comprovato dal consorzio e, ove indicate, dalla/e società consorziata/e che, svolgerà/anno direttamente le attività e i servizi oggetto dell’appalto, nonché dalle consorziate che, ancorché non esecutrici, concorrano al possesso dei requisiti di cui al bando di gara.

**Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara.**

**6.3** In ragione di quanto previsto dall’art. 83, comma 4, del Codice, l’ ACI è pervenuto alla determinazione di prevedere dei limiti di partecipazione alla presente gara connessi al fatturato globale e specifico, come indicato nel bando di gara, in quanto ritenuto funzionale a garantire la selezione di un operatore economico affidabile ed in grado di espletare a regola d’arte la fornitura oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell’appalto ed idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi connessi, oltreché una speciale capacità produttiva dell’Impresa sul piano economico. Inoltre, tenuto conto della preliminare indagine del mercato di riferimento, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono tali da garantire, comunque, la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore delle fornitura mediante catalogo elettronico, già caratterizzato da un’ampia settorialità e concentrazione. A ciò si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate, viene incentivata la partecipazione in forma plurisoggettiva.

**6.4** L’ACI effettuerà la consultazione dell’Osservatorio contenente le annotazioni sugli operatori economici istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

**6.5** L’operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’ACI.

**7. CAUSE TASSATIVE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO**

**7.1** Si procederà ad escludere i concorrenti in caso di mancanza dei requisiti di partecipazione e di mancato adempimento alle prescrizioni del Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di carenze e/o incertezza assoluta della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa o la provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

**7.2** Costituiscono, comunque, cause tassative di esclusione, e pertanto **irregolarità essenziali non sanabili,** quelle indicate espressamente nel presente disciplinare e nei suoi allegati, nonché quelle previste dalla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 e dalla Determinazione n.1 del 15 gennaio 2014 dell’AVCP, oggi ANAC.

**7.3** L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei suddetti requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

**7.4** Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle elencate nei precedenti paragrafi 7.1 e 7.2, potranno essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice (come modificato dal D.Lgs n. 56/2017) attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo, tenuto conto di quanto indicato dall’ANAC.

**7.4** In particolare, nel caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

**7.5** Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**7.6** In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione,di cui al precedente punto 7.4 il concorrente è escluso dalla gara.

**8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI**

**8.1** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese a pena di esclusione in conformità agli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e rese mediante singoli *file* firmati digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di specifici poteri.

**8.2** L’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara e le dichiarazioni sostitutive ivi contenute dovranno essere redatte utilizzando il modello di cui all’allegato n.1 e 1*bis* del presente disciplinare.

**8.3** Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),** redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ed allegato al medesimo Regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>), integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n.3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC con il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 (reperibile sul sito <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>).

Il DGUE dovrà essere caricato a Portale nella Busta A ”Risposta di Qualifica” della RDO

**8.4** Le dichiarazioni sostitutive richieste dovranno preferibilmente essere rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando i modelli allegati. In caso di libera compilazione a cura dell’operatore, tutte le dichiarazioni dovranno contenere le dichiarazioni e gli elementi richiesti nel presente disciplinare e/o riportati nei formati allegati.

**8.5** La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:

1. devono essere sottoscritte digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); le stesse devono essere corredate della copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
3. in caso di partecipazione plurisoggettiva, devono essere rese e sottoscritte digitalmente da ciascun operatore economico raggruppato, consorziato o aggregato in reti di imprese;
4. la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi rispettivamente degli articoli18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

**8.6** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**8.7**. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta, nell’ambito della documentazione richiesta anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

**8.8** Tutta la documentazione da produrre, ai fini della presente gara, deve essere in lingua italiana o se, redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.

**8.9** Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori e l’applicazione dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la stazione appaltante esclude il concorrente e ne dà segnalazione all’ANAC la quale, ove ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.

**9. SUBAPPALTO**

**9.1** Per l’esecuzione di alcune attività del servizio oggetto del presente disciplinare, l’aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della stazione appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

**9.2** In caso di subappalto, l’aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti di ACI. L’aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del Codice

**9.3** L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**9.4** L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

* che all’atto dell’offerta il concorrente abbia indicato, nel DGUE, i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
* che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

**9.5** Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di offerta, il concorrente deve avere indicato il nominativo di un subappaltatore, in presenza di una particolare specializzazione nel settore di riferimento come richiesto dall’art. 105, comma 6, del Codice.

**9.6** L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l’ACI almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

**9.7** L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

**9.8** L’ACI provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

**9.9** Non è previsto il pagamento diretto di ACI al subappaltatore salvo che nei seguenti casi:

1. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa (cfr. definizione all’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice);
2. in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

**9.10** L’affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

**9.11** L’affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’ACI, sentito il responsabile dell’esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**9.12** Il subappaltatore può richiedere ad ACI il certificato relativo alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

**9.13** Posto l’obbligo per l’appaltatore alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’ACI che nei rapporti con la Filiera delle Imprese (intesa come “rapporti con i subappaltori nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del contratto di appalto), nel contratto di subappalto dovrà essere previsto l’inserimento della seguente clausola:

*“La Società, in qualità di subappaltatore della società ………….…….., nell’ambito del contratto sottoscritto con l’ACI, identificato dal numero di CIG*  *7326106DE9*  *assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.*

*La Società, in qualità di subappaltatore della società ..……..……., si impegna a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità”.*

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all’art.105 del Codice.

**10. AVVALIMENTO DEI REQUISITI**

**10.1** Ai sensi e secondo le modalità dell’art. 89 del Codice, il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico di cui al paragrafo n.6, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e del paragrafo 5 del presente disciplinare, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento.

**10.2** Nel caso di avvalimento, ai sensi del citato art. 89, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotta ed allegata, nell’ambito della Busta A ”Risposta di Qualifica”, la seguente documentazione:

1. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria (legale rappresentante o soggetto autorizzato ad impegnare l’impresa), attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice e di quelli elencati nel paragrafo 5, il possesso delle risorse oggetto di avvalimento, nonché dichiarazione che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o aggregata ai sensi dell’art. 5, ad eccezione dell’avvalimento tra imprese che partecipano al medesimo RTI/Consorzio/GEIE/Rete di Imprese;
2. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’ACI a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica ed espressa indicazione delle risorse messe a disposizione;
3. copia, firmata digitalmente, del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e di ACI a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento riportato in modo compiuto, esplicito e esauriente.

**10.3** La dichiarazione di cui al precedente punto a), ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, dovrà essere effettuata mediante compilazione da parte di ciascuna impresa ausiliaria di un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato digitalmente dal soggetto interessato, con le informazioni richieste nella parte II, lett. A e B, nelle parti III e IV ove pertinente e dalla parte sesta.

**10.4** L’ACI verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l’operatore intende avvalersi, soddisfino i pertinenti criteri di selezione o se sussistano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice, imponendo all’operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

**10.5** E’ ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

**10.6** Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che, contemporaneamente, partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, ad eccezione dell’avvalimento tra imprese che partecipano al medesimo RTI/Consorzio/GEIE/Rete di Imprese.

**10.7** Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’ACI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

**10.8** Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

**10.9** L’ACI svolgerà, in corso di esecuzione, le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, con le modalità previste dall’art. 89 del Codice.

**10.10** L’impresa ausiliaria deve essere registrata al Sistema AVCPass accedendo all’apposito *link*, come indicato al paragrafo 11 del presente disciplinare.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia all’art. 89 del Codice.

**11. CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITA’ ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA AVCPass**

**11.1** Le offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dal concorrente all’ANAC, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016, nella misura di € 140,00 (centoquaranta/00).

**11.2**. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’offerente.

**11.3**. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “*Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015*”:

* versamento *online*, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in *homepage* sul sito *web* dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione all'indirizzo http://www.anticorruzione.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo *certified by*), MasterCard (con la gestione del protocollo *secure code*), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico dovrà allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile *on line* sul “Servizio Riscossione Contributi”;
* in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all’offerta;
* per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante;

b) il numero CIG.

**11.4** A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico dovrà allegare all'offerta copia scansionata della ricevuta di pagamento o copia scansionata dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

L’ACI è tenuto al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.

**11.5** Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo operatore capogruppo.

**11.6** Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, l’ACI procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema *AVCPass*, *(Authority Virtual Company Passport*), reso disponibile dall’ANAC, salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/2012, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

**11.7** Ciascun concorrente, al fine di consentire all’ACI l’acquisizione della documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, sarà tenuto a registrarsi ed autenticarsi al Sistema *AVCPass*, accedendo all’apposito *link* sul portale ANAC (Servizi ed Accesso Riservato – *AVCPass*) www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il *PassOE (*documento attestante l’avvenuta registrazione), indicando al sistema il codice CIG identificativo della presente procedura e provvedendo alla produzione in via informatica dei documenti richiesti. Il sistema genera il PassOE, che il Concorrente dovrà inserire nella Busta “A”, contenente la documentazione amministrativa.

**11.8** Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCPass, l’ACI provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione e per la trasmissione del PassOE.

**11.9** Tutte le dichiarazioni ed i documenti richiesti alle lettere precedenti devono essere firmati digitalmente. In presenza di documenti e di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, è necessario allegare copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba produrre più documenti e dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, è sufficiente presentare una sola copia del documento di identità.

**12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE A CORREDO DELL’OFFERTA**

**12.1.** L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e, quindi, dell’importo di **€ 68.000,00** (sessantottomila/00), salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 12.5 e 12.6.

La fideiussione e le polizze dovranno essere presentate in originale digitale o in cartaceo scansionato con firma legalizzata ai sensi degli articoli 1, lett. l) e 30 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.

**12.2.** La cauzione provvisoria, ai sensi del comma 2 dell’art. 93 del Codice, è costituita, a scelta del concorrente:

1. in contanti, con versamento sul conto corrente intestato all’ACI presso le agenzie o filiali dell’i istituto di credito di seguito riportato: BNL-Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 11 ROMA - IBAN: IT81O0100503211000000200004. In tal caso si chiede di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’ACI dovrà restituire la cauzione provvisoria versata al fine di facilitarne lo svincolo;
2. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante.

Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.

Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire unicamente con le modalità suindicate.

**12.3** La garanzia provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’offerente, da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo, di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima garanzia dovrà in particolare:

1. avere quale beneficiario l’ACI;
2. essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
3. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art 1944 c.c.;
4. prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957, comma 2, c.c.;
5. prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
6. avere validità non inferiore a 230 (duecentotrenta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle offerte;
7. prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;
8. coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
9. recare l’autentica della sottoscrizione del garante;
10. in caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE o partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno RTI, consorzio, aggregazione di imprese di rete, GEIE singolarmente specificati.

**12.4** La garanzia dovrà essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

**12.5** Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto mediante applicazione della seguente formula:

**Gr = Gb \* (1-R1) \* (1-R2) \* (1-R3) \* (1-R4) ;**

**Gr** = Importo della garanzia ridotto ;

**Gb**= Importo base della garanzia ;

**R1** = riduzione del 50% applicabile agli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

**R2** = riduzione del 30%, applicabile agli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009,

*oppure* del 20%, applicabile agli operatori economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

**R3** = riduzione del 20% applicabile agli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

**R4**= riduzione del 15%, applicabile agli operatori economici che abbiano sviluppato:

- un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1:2012;

*oppure*

- un’impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 e R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0 (zero).

**12.6** In alternativa a quanto previsto dal precedente punto 12.5, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l’operatore economico sia in possesso, alternativamente:

* del *rating* di legalità;
* dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
* di certificazione *social accountability* 8000;
* di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
* di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company)* per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

**12.7** Si precisa che:

* in caso di raggruppamento orizzontale o consorzio ordinario di Concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, del Codice, o aggregazioni di imprese di rete, l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti gli Operatori raggruppati e tutti i consorziati siano in possesso dei rispettivi requisiti;
* in caso di raggruppamento verticale, nell’ipotesi in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
* in caso di consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, l’importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio/aggregazione di imprese di rete sia in possesso dei predetti requisiti.

**12.8** Per fruire dei benefici di cui ai precedenti punti 12.5 e 12.6, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo paragrafo 15 relativo al contenuto della “Busta A - Risposta di Qualifica”.

**12.9** Verso i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9, del Codice. Verso l’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 93 del Codice.

**12.10** Sarà obbligo dell’aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art.103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dall’ACI nel successivo paragrafo 13 e nei documenti di gara.

**12.11** Alle fideiussioni ed alle polizze relative alla garanzia provvisoria, rilasciate da istituti di credito, compagnie assicuratrici o intermediari finanziari autorizzati, deve essere allegata una idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia di un documento di identità del sottoscrittore, da cui si evinca inequivocabilmente l’identità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del soggetto che ha sottoscritto la cauzione. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i *broker*, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di credito, della compagnia assicurativa o dell’istituto bancario che ha emesso il titolo di garanzia. In alternativa la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento della imposta di bollo.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all’art. 93 del Codice.

**13. GARANZIA DEFINITIVA**

**13.1** Prima dellastipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva in favore dell’ACI, con validità per l’intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ovvero delle ulteriori percentuali, nelle ipotesi e secondo le forme e le modalità di cui all’art. 103 del Codice. In caso di prestazione a mezzo polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da operatore terzo rispetto all’aggiudicatario.

**13.2** Alla garanzia si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, comma 7, del Codice, secondo il calcolo di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare.

**13.3** La mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dall’affidamento (art. 103, comma 3, del Codice) e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice da parte di ACI che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

**13.4** La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.

Per quanto non espressamente indicato, si applica l’art. 103 del Codice**.**

**14. TERMINE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

**14.1** L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Portale Acquisti Online ACI relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

* Documentazione Amministrativa;
* Offerta Economica.

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

**1.** accedere al Portale www.acquistionlineaci.it;

**2**. inserire le chiavi di accesso (*username* e *password*) ed accedere all’area riservata;

**3**. nell’area negoziazioni accedere alla sezione “*Mie Richieste di Offerta*”;

**4**. accedere alla sezione “*RDO per tutti*”;

**5**. cliccare dunque sull’evento di interesse;

**6**. cliccare "*Esprimi interesse*", per esprimere l’interesse a partecipare alla RdO e confermare cliccando su “OK”;

**7**. [solo al primo accesso] cliccare su “*Mia Risposta*”;

**8**. [solo al primo accesso] cliccare sul *link* “Rispondi” per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente documento.

Con il completamento della procedura sopra descritta è concluso l’accesso alla sezione dedicata alla gara; il concorrente potrà accedere alla configurazione della RdO, all’area Allegati, alla Messaggistica e alla sezione dedicata all’inserimento dell’offerta.

Dopo avere eseguito tali operazioni, il concorrente potrà visualizzare gli eventi online per i quali ha espresso interesse a partecipare, all’interno dell’area “Mie Richieste di Offerta”.

Tutti i file relativi alla **documentazione amministrativa** e **all’offerta economica** dovranno essere firmati **digitalmente**.

Si suggerisce di non caricare file superiori ai 10MB.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato *.zip* o *.rar*).

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle **ore 12:00:00 del 23 aprile 2018**.

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura. Si ricorda che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico e, pertanto, si invitano i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista.

**14.2** L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 230 (duecentotrenta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’ACI si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

**14.3** Nel caso in cui l’offerta o i documenti a corredo della stessa siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

**14.4** Non saranno ammesse le offerte:

* che sono state presentate in ritardo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime. Il sistema non accetta la “pubblicazione” di un’offerta o la modifica di un’offerta già “pubblicata” dopo il termine perentorio indicato nella documentazione per la presentazione dell’offerta in busta chiusa digitale
* in relazione alle quali la commissione aggiudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
* che l’ACI ha giudicato anormalmente basse;
* che non hanno la qualificazione necessaria;
* le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

**14.5 Saranno considerate irregolari le offerte** non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Si applica a tal fine la disciplina di cui al precedente paragrafo 7 (soccorso istruttorio) del presente disciplinare.

**14.6** Si precisa, altresì, che l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dell’’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

**14.7** L’operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a Sistema entro e non oltre la data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta di cui al presente Disciplinare.

**14.8** Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse saranno acquisite definitivamente dalla Piattaforma e non saranno più modificabili o sostituibili e saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

**15. CONTENUTO DELLE OFFERTE**

**15.1** L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

a)Documentazione Amministrativa;

b) Offerta Economica.

**15.2** Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere presentata secondo le prescrizioni indicate nel paragrafo 15.3 e nel paragrafo 16.

**15.3**  Per inserire la documentazione amministrativa il concorrente dovrà:

* accedere, previa registrazione e con le proprie credenziali (*username* e *password*) all’evento sul Portale;
* accedere all’area “Risposta di Qualifica” e allegare i documenti di seguito indicati, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine dell’inserimento della documentazione richiesta, cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.

Nel dettaglio il concorrente dovrà inserire a Sistema i seguenti documenti:

**A.1 domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,** redatta secondo il modello di cui agli Allegati 1 e 1*bis* - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con la quale il concorrente attesta, tra le altre dichiarazioni:

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali, di cui all’art. 80, comma 1 del Codice, ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
2. che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *List* di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. *Black Lists*, ma è in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78);
3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
4. di accettare il Patto di Integrità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, richiamato nello Schema di contratto, di cui all’Allegato 6, e si impegna al rispetto delle condizioni ivi richiamate;
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nelle sedute del 20 febbraio 2014 e del 22 luglio 2015 e pubblicato sul sito ACI al *link: http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione\_Trasparente/Disposizioni\_Generali/Atti\_generali/CodiceComportamento.pdf* e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare, e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Si precisa che:

* la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed, in tal caso, va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa;
* nel caso raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, l’istanza deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
* nel caso di consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016, l’istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti;
* nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n.33, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del predetto D.L. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

**A.2** **Dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 -** redatta utilizzando il **Documento di Gara Unico Europeo - DGUE** (Allegato 2), da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare), adattato alla legislazione nazionale di cui alla circolare 18.07.2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adozione delle *“Linee Guida per la compilazione del modello di formulario del documento di gara unico europeo di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05.01.2016,”* – con la quale il concorrente attesta il possesso delle condizioni e dei requisiti di partecipazione indicati ai paragrafi 5 e 6 del presente disciplinare; in particolare:

* di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-*bis*), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-*bis*), f-*ter*),g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice;
* il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1.1 del bando di gara, indicando nelle apposite sezioni i dati richiesti;
* il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del bando di gara;
* il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.1.3 del bando di gara;
* l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-*ter*, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. nei confronti della stazione appaltante (ACI).

Si precisa che:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto digitalmente da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV, V e VI;
2. nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II - sezioni A e B - III e VI;
3. ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1 e 5 lett. l) dell’art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, *per quanto a propria conoscenza*, per conto dei seguenti soggetti, in via onnicomprensiva:

* per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
* per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
* per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
* per le altre società o consorzi:
* membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi: nei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che, per tali attività, conferisca poteri di rappresentanza); nei membri del collegio sindacale, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione, nelle società con sistema di amministrazione monistico; membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
* soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza ( i.e., institori e procuratori *ad negotia*), di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo ( i.e., revisore contabile e l’organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati); in caso di affidamento del controllo contabile ad una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
* direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;

1. la dichiarazione relativa alle cause ostative, di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice ( DGUE, Parte III - Sezione A) va resa anche per ciascuno dei soggetti, di cui al comma 3 dello stesso art. 80, e sopraindicati nella lettera c) e dai soggetti **cessati** dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara **(modello 1*bis*)** ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.Anche in tal caso, il rappresentante legale potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, “*per quanto a propria conoscenza”* il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;
2. ai sensi di quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative, di cui all’art. 80, comma 2, del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei soggetti dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011;
3. in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;
4. in caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata;
5. in caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell’apposito riquadro del DGUE, Parte III, sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (*autodisciplina o“Self-Cleaning”*, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80, comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
6. l’ACI richiederà ai Concorrenti i nominativi dei soggetti di cui alle lettere c),d),e),f), ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese; in tal caso, i Concorrenti dovranno procedere all’immediata comunicazione dei suddetti nominativi. Sarà, comunque, onere dell’offerente, qualora il legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5, lett.l), dell’art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte digitalmente da ciascuno dei singoli soggetti sopra indicati.
7. resta fermo quanto previsto al precedente paragrafo 5.4 del presente disciplinare.
8. il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione i riferimenti all’autorizzazione del giudice delegato ed ai provvedimenti dell’ANAC.

In caso di **avvalimento**, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:

* DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II^, Sezioni A e B, della Parte III e dalla Parte VI, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
* dichiarazione della impresa ausiliaria, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice;
* originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

**A.3 PassOE** rilasciato dall’ANAC ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPass, come dettagliatamente previsto al paragrafo 11 del presente disciplinare.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice, dovrà essere prodotto anche il PassOE relativo all’impresa ausiliaria.

Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PassOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate.

In ogni caso, ove il PassOE presentato non fosse conforme oppure in caso di mancata presentazione di tale documento, legata alla difficoltà nell’utilizzo del sistema AVCpass, l’ACI potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione ad assegnare un congruo termine per l’integrazione e/o per la registrazione al predetto sistema e per la relativa trasmissione del documento.

**A.4** Documento comprovante **la garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 12, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto.

In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno potrà già essere contenuto nella stessa fideiussione;

in caso di prestazione a mezzo polizza assicurativa, l’impegno dovrà essere rilasciato in ogni caso da operatore terzo rispetto al concorrente.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, compilare il DGUE nella Parte IV, Sezione D e produrre i relativi documenti in copia conforme o le dichiarazioni sostitutive a sostegno della fruizione del beneficio di cui ai paragrafi 12.5 e 12.6.

**A.5** Ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell’ANAC** (paragrafo 11 del presente disciplinare).

I documenti contenuti nella “Busta A - Risposta di Qualifica” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione**.

**B. Contenuto della BUSTA B –** **Risposta Economica**

La Busta digitale “Risposta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Nella sezione denominata “Risposta Economica” della “RdO” le imprese dovranno:

1. Produrre e allegare nella sezione “Modulo di Offerta Economica”, l'offerta economica, come da Allegato 4 del presente disciplinare. L’offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nell’apposita sezione denominata “Risposta di Qualifica”.
2. Cliccare su “Salva ed Esci” per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell’offerta.

In caso di indicazione di cifre decimali dopo la virgola superiori a due, verranno prese in considerazione le prime due senza procedere ad alcun arrotondamento.

**Non saranno prese in considerazione e, pertanto, verranno escluse, offerte parziali o condizionate o che presentino correzioni.**

**In caso di mancata valorizzazione di uno o più prezzi unitari presenti nella griglia prodotti, o in caso di offerta in aumento anche sul singolo prodotto, si considereranno come offerti i relativi singoli prezzi a base d’asta stabiliti dall’ACI.**

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante dell’offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell’offerta economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A” o della “Busta B”, dovrà essere prodotta nella “Busta B” anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.

**Si rammenta che per rendere visibile ad ACI la documentazione amministrativa e l’offerta allegata al Portale è necessario procedere alla trasmissione dell’offerta secondo quanto riportato al successivo paragrafo 15.4.**

**15.4 Trasmissione dell’offerta**

Una volta espletate tali attività il concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

* cliccare su “Invia risposta”;
* cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.

Le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell’offerta, i concorrenti hanno la facoltà di contattare l’Ufficio Assistenza al n. tel. **800-090909**.

**16. DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA**

**16.1** **“Busta A”- Risposta di Qualifica**

**16.1.1** Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, non ancora costituiti, come definiti nell’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, aggregazioni di imprese di rete e GEIE:

* il/i DGUE, reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ed attestante/i il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, deve/devono essere presentato/i e sottoscritto/i digitalmente da ogni componente del raggruppamento, del consorzio e da ogni operatore che partecipa in forma congiunta.

Nella Busta “A” dovrà essere allegata dichiarazione di:

* espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in forma di raggruppamento o consorzio, con indicazione esplicita del soggetto capofila;
* conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice;
* specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese ai sensi del comma 4 dello stesso art. 48.

**16.1.2** Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti, come definiti nell’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, aggregazioni di imprese di rete e GEIE , valgono le stesse regole di cui al paragrafo 16.1.1, lett. a).

In luogo della dichiarazione di cui alla lettera b) del par.16.1.1, dovrà essere allegato:

* il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, prima della data di presentazione dell’offerta - per atto pubblico o scrittura privata autenticata - con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, o l’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo; le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese ai sensi dell’art.48, comma 4, del Codice;
* apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale vengono indicati gli estremi ed il contenuto del mandato speciale con rappresentanza conferito all’operatore capogruppo, redatto ai sensi dell’art. 48 del Codice.
  + 1. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice:
* il consorzio dovrà indicare, in sede di offerta, per quali consorziati esso concorre; ove il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
* atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
* il DGUE, reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ed attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dal consorzio e da tutte le consorziate indicate quali concorrenti.

**16.1.4** Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i recante il Codice dell’Amministrazione Digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
* dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
* dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
  + 1. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
* dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
  + 1. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

*o, in alternativa*

* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

**16.1.7** La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente o da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l’offerente stesso. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta, nell’ambito della Busta “A”, anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

**16.1.8** Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art .80, commi 1, 2 e 5, lett.l) del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente paragrafo 15.3, A1 e A2”, con riferimento ad ogni singolo operatore associato, consorziato o aggregato.

**16.1.9** La **garanzia provvisoria** dovrà essere presentata in conformità a quanto di seguito indicato:

* in caso di GEIE, RTI, consorzi ordinari di concorrenti e reti di imprese costituendi, dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al GEIE, al RTI, alla rete di imprese o al consorzio, singolarmente specificati;
* in caso di GEIE, RTI e consorzi ordinari di concorrenti costituiti, dovrà essere prestata dall’impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) ovvero, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), dal consorzio medesimo;
* in caso di rete di imprese:
* dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica;
* dall’impresa che riveste la funzione di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica;
* dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme da raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
  1. **Busta “B” - Offerta Economica**
* In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, di GEIE, tutti i documenti componenti l’offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare gli operatori raggruppati.
* In caso di raggruppamenti o consorzi costituiti, tutti i documenti componenti l’offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, o da soggetto abilitato ad impegnare, della mandataria o capogruppo.
* In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di reti di imprese, tutti i documenti componenti l’offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la concorrente nella presente procedura.

**16.3**  Per quanto non espressamente indicato, si rinvia agli articoli 47 e 48 del Codice.

**16.4** Ciascun componente del RTI o consorzio o GEIE o aggregazioni di imprese di rete è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge136/2010 e s.m.i. Pertanto la mandataria deve rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.

**16.5** Nel caso di consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente le attività, lo stesso dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con l’ACI e con i subcontraenti. Nell’ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte dell’ACI sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua volta il pagamento.

**17. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

**17.1** L’appalto sarà aggiudicato, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b), del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante sorteggio.

**17.2** I concorrenti dovranno indicare il prezzo unitario nel modulo dell’offerta (All. 4), in relazione a ciascun prodotto richiesto.

Per determinare l’offerta economica complessivamente più bassa, sarà presa in considerazione la media ponderata risultante dalla compilazione del listino di gara, calcolata considerando la somma dei prezzi unitari offerti per le diverse tipologie di prodotto e moltiplicata per il peso percentuale relativo a ciascuna macrocategoria di prodotti.

Sarà, pertanto, utilizzata la seguente formula:

MEDIA = (C1xP1 + C2xP2 +…….)

dove:

C1,2,3 ….è la somma dei prezzi unitari offerti per ciascuna macrocategoria di prodotto;

P1,2,3…..sono i pesi percentuali assegnati a ciascuna macrocategoria di prodotti e rappresentano una stima orientativa e non vincolante dei fabbisogni complessivi di ACI che sarà utilizzata esclusivamente per la determinazione della migliore offerta.

Non sono ammesse offerte in aumento (neanche sul singolo prodotto). Si rammenta che:

**in caso di mancata valorizzazione di uno o più prezzi unitari presenti nella griglia prodotti o in caso di offerta in aumento anche sul singolo prodotto, si considereranno come offerti i relativi singoli prezzi a base d’asta stabiliti dall’ACI.**

* 1. Saranno escluse le offerte:
* espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri o che non rispondano alle condizioni minime descritte nello schema di contratto;
* nelle quali fossero sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni di prestazioni del servizio, così come specificate nello schema di contratto, ovvero che siano sottoposte a condizione.

**18. - FASI E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

**18.1.1 Apertura della Busta “A” - Documentazione Amministrativa**

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un seggio di gara, il quale si riunirà in seduta pubblica il 30 aprile 2018 alle ore 11:00, presso la Sede Centrale dell’Automobile Club d’Italia – Via Marsala 8, Roma o in altra data che sarà tempestivamente comunicata secondo le modalità indicate al paragrafo 30.

Il seggio di gara, operando attraverso al piattaforma telematica, procederà in seduta pubblica allo svolgimento delle seguenti attività:

* verifica della ricezione delle offerte e ed apertura, per ogni partecipante, della “Busta “A” - Documentazione Amministrativa;
* verifica della correttezza formale e della completezza della documentazione;
* verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
* verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti;
* in tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del Seggio di gara riunirsi in seduta riservata sospendendo, se del caso temporaneamente, la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente disciplinare o dalla legge;
* escludere dalla gara dei concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Come indicato al paragrafo 7 del disciplinare di gara, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, si procederà a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, il seggio provvederà ad **escludere dalla gara** i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, il Seggio di gara può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**18.1.2** Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa ed all’esito delle valutazioni sui requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni. Le comunicazioni e le pubblicazioni dei provvedimenti di ammissione ed esclusione sono effettuate in conformità a quanto indicato nel successivo paragrafo 20 mediante pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 29 del Codice.

**Ai sensi dell’art. 204, comma 1 lettera b) del Codice dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione decorrono i 30 giorni per l’impugnazione dei provvedimenti stessi.**

Si precisa che, come indicato nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016, la verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione verrà effettuata sulla base delle dichiarazioni presentate dai Concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando e dal presente disciplinare, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 19 relativamente alle verifiche ed ai controlli sul primo e secondo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto.

**18.2 Apertura BUSTA “B”**

Nella seduta pubblica il Seggio di gara procederà:

* all’apertura delle “Buste B” , contenenti le offerte economiche presentate;
* alla verifica in ordine alla sussistenza, in capo ai concorrenti, di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c.;
* alla verifica di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice;
* a stilare la graduatoria provvisoria.

Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale,

procede ad informarne il RUP ai fini dell’esclusione dei Concorrenti per i quali è accertata tale condizione. Il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

**18.3 Sub procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte**

Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, il Seggio di gara procederà al sorteggio del metodo per determinare la soglia di anomalia per l’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97 del Codice, dandone comunicazione, in seduta pubblica, ai concorrenti.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse *ex* art. 97 del Codice, il RUP procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97,comma 4, del Codice, avvalendosi del Seggio di gara. .

Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulti, nel suo complesso, inaffidabile. Si precisa che:

1. la verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui al citato art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
2. si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
3. il RUP esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
4. potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
5. verrà esclusa, a cura del Seggio, l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

**18.4 Proposta di aggiudicazione**

All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Si procederà alla visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte ai fini della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione.

**18.5 Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura**

Il concorrente dovrà comunicare tempestivamente ad ACI le eventuali variazioni di cui al DGUE ed alle dichiarazioni presentate, producendo apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

Anche l’impresa ausiliaria dovrà, tramite il concorrente, comunicare tempestivamente ad ACI le variazioni intervenute nei summenzionati documenti, producendo apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa ausiliaria nella presente procedura.

In entrambi i casi, si precisa che, nella dichiarazione, dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato ( quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) di condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

Tale documentazione dovrà essere presentata, in caso di RTI/GEIE/Consorzi/Aggregazioni di Imprese di Rete, da tutte le imprese componenti RTI/GEIE/Consorzi/Aggregazioni di Imprese di Rete che abbiano subito variazioni.

**19. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI COMPLEMENTARI**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, professionale, tecnico - organizzativo ed economico-finanziario di cui al paragrafo 6 avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del Codice e come indicato al paragrafo 11, attraverso l’utilizzo del sistema *AVCPass,*il quale, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, consente:

* all’ACI, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,professionale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
* agli operatori economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dall’ACI.

Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, quali operatori economici, devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le modalità indicate nel paragrafo 11 del presente disciplinare ed inserire la relativa documentazione dimostrativa.

L’ACI potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

Prima dell'aggiudicazione, l’ACI richiederà all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 6. A tal fine l’ACI potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.

Ove ritenuto necessario,anche al fine di verificarne la veridicità e l’attualità, l’ACI potrà, comunque, acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, mediante richiesta alle autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.

Ai fini di cui al precedente punto, saranno in ogni caso richiesti all’operatore, anche attraverso il sistema *AVCPass*, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:

1. Per il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo III.1.1 del bando ed al paragrafo 6.1 lettere a.1) e a.2) del disciplinare:

* copia conforme all’originale del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, qualora lo stesso non sia rinvenibile mediante accesso alla

banca dati della Camera di Commercio, o di iscrizione presso i competenti ordini professionali;

* copia conforme all’originale della certificazione di qualità, ovvero dichiarazione sostitutiva art. 47 del D.P.R. 445/2000 dell’ente certificatore accreditato, ovvero di documentazione comprovante l’adozione di misure equivalenti (par. 6.1, lett. a.2).

1. Per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti al paragrafo III.1.2 del bando ed al paragrafo 6.1 lett. b1) e b2) del disciplinare:

* copia conforme dei bilanci consuntivi (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore) depositati relativi agli esercizi di riferimento, corredata della nota integrativa e degli allegati, ovvero di altro documento fiscale o tributario equivalente, approvato alla data di pubblicazione del bando di gara, con l’indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile evincere in maniera chiara ed inequivocabile, il possesso dei requisiti richiesti;

1. Per il possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa richiesti al paragrafo III.1.3 del bando ed al paragrafo 6.1 lettera c.1) del disciplinare:

* originale o copia conforme di certificati rilasciati e vistati dagli enti pubblici committenti che attestino l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto
* in caso di committenti privati, copia dei contratti o, in via subordinata e graduata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa. Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare la documentazione richiesta, può provare il possesso dei requisiti in argomento mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall’Ente.

Le verifiche sui requisiti di capacità speciale, nel caso di micro, piccole e medie imprese, secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, verranno effettuate in conformità a quanto previsto dall’art. 13, comma 4, della Legge 11 novembre 2011, n. 180. Qualora la micro, piccola, media impresa partecipi in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all’impresa compagine, alle verifiche di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l’ACI ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

**20. ESCLUSIONI E AMMISSIONI**

Ai sensi dell’art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito www.aci.it, nella sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *bandi di gara*, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice , nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all’art. 29, comma 2, del Codice.

Contestualmente alla pubblicazione di cui al primo periodo, ai sensi dell’art. 76, comma 3, del Codice, sarà dato avviso ai concorrenti, mediante *pec* o strumento analogo negli altri Stati membri UE, del suddetto provvedimento, con indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

**21.** **AGGIUDICAZIONE**

L’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva dei requisiti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice e secondo le modalità di verifica previste dal paragrafo 19, nonché al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta, per la relativa approvazione, all’organo competente dell’ACI, ai sensi dell’art. 34 del Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente, e il relativo provvedimento verrà comunicato in conformità all’art. 76, comma 5, lett.a), del Codice.

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordate con l’aggiudicatario, il contratto sarà stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9, del Codice, e comunque, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 22.

A conclusione dell’*iter* di aggiudicazione, l’ACI inviterà l’aggiudicatario a mezzo di raccomandata, *fax* o *pec*, a produrre, entro dieci giorni, la documentazione occorrente per la stipula del contratto come previsto al successivo paragrafo 22.

Sarà insindacabile diritto dell’ACI quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.

**21.1 Ulteriori disposizioni e regole**

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

* offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio, come specificate nello schema di contratto e nel capitolato;
* offerte sottoposte a condizione;
* offerte che sostituiscano o modifichino le predette condizioni di servizio;
* offerte incomplete o parziali;
* offerte che non possiedono i requisiti minimi prestazionali o che si presentino difformi rispetto a quanto richiesto.

Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale.

L’offerta vincolerà il concorrente per 230 (duecentotrenta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione della offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’ACI potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dall’ACI e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

## 22. VERIFICA DEI CAMPIONI

La procedura di verifica dei campioni, prima dell’affidamento della fornitura, sarà avviata dal Servizio Patrimonio, con invito alla Società, risultata aggiudicataria, a presentare il campione di ogni prodotto offerto. I campioni, in ragione di n. 5 (cinque) risme per la carta, di una confezione per ogni articolo di cancelleria e di ogni prodotto di consumo, corredati delle schede tecniche, dovranno essere consegnati, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta del RUP per essere sottoposti a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche richieste da ACI (griglia dei prodotti richiesti) e dichiarate in sede di offerta.

Insieme ai campioni, consegnati nell’imballaggio originale, dovranno essere fornite tutte le dichiarazioni in originale del produttore e le schede dati di sicurezza.

Il concorrente dovrà produrre un campione di n. 5 risme di carta naturale A4 e A3, con allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della cartiera produttrice attestante la provenienza delle materie prime impiegate e le fonti di approvvigionamento (carta fabbricata con cellulosa al 100%, originata da fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile).

Ove la Società abbia offerto un prodotto equivalente di marca o modello diverso da quello indicato nella offerta ma equivalente per caratteristiche e qualità, dovrà corredare il campione di una dichiarazione di equivalenza tecnica.

Ogni campione dovrà riportare sulla confezione, il numero corrispondente a quello della griglia dei prodotti.

In caso di non corrispondenza tra il campione del prodotto offerto e la griglia del prodotto richiesto l’ACI si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi una verifica. il costo delle verifiche eseguite da terzi sarà a carico del fornitore aggiudicatario.

In caso di errore materiale del fornitore nell’invio dei campioni, l’ACI potrà richiedere un secondo invio per quei prodotti i cui campioni non risultino conformi alle specifiche tecniche dichiarate, con un massimo del 3% ( tre per cento) del numero totale dei prodotti offerti.

La consegna dei campioni in caso di un secondo invio dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di ACI.

A seguito della verifica positiva, i campioni si intenderanno accettati e questi ultimi diventeranno i prodotti definitivi da inserire in catalogo. La campionatura consegnata resterà depositata per tutta la durata contrattuale presso il Servizio Patrimonio dell’ACI al fine di essere prodotta come prova in caso di controversie.

Qualora il numero di campioni non conformi fosse superiore al 3% (tre per cento) del numero totale dei campioni dei prodotti offerti, ovvero in caso di mancata consegna dei campioni nel termine stabilito, nonché in caso di esito negativo della verifica, l’ACI procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed esclusione del fornitore ed alla escussione della cauzione provvisoria, nonché allo scorrimento della graduatoria delle offerte ricevute.

Ogni onere di qualsiasi tipo relativo alla fornitura, alla consegna ed alle prove di verifica dei prodotti è a carico dell’aggiudicatario.

**23. STIPULA DEL CONTRATTO**

**23.1** Successivamente all’aggiudicazione definitiva ed efficace, nei tempi di cui all’articolo 32, commi 8 e 9, del Codice, verrà stipulato con l’aggiudicatario un contratto conforme ai contenuti del presente disciplinare, del relativo capitolato e dello schema di contratto allegati al presente, secondo le modalità previste all’art. 32, comma 14, del Codice. Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore dovrà presentare documento indicante la designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il rapporto sarà regolato dal contratto, dal bando, dal presente disciplinare, dal capitolato, dall’offerta economica, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.

**23.2** Per esigenze organizzative dell’ACI, in sede di sottoscrizione del contratto potranno essere concordati con l’appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

**23.3** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, comma 2, del Codice si precisa che il contratto non recherà la clausola compromissoria.

**23.4** Prima della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la seguente documentazione:

* **dichiarazione attestante gli estremi del/i conto/i corrente dedicato/i**, anche non in via esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, in adempimento di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i., l’aggiudicatario è tenuta, altresì, a comunicare all’ACI gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti;
* **garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto medesimo**, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del Codice, riferita all’importo di aggiudicazione del contratto. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore medesimo. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., comma 2 nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ACI.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del Codice. Al fine di fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, della suddetta garanzia, l’aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 13, la documentazione elencata, ove non precedentemente prodotta.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice da parte dell’ACI, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

All’atto della stipula del contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice.

L’aggiudicatario dovrà inoltre comunicare:

* il nominativo del referente del servizio per l’appalto aggiudicato;
* i nominativi richiesti nell’ambito della normativa sulla sicurezza;
* il nominativo del responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e più in generale, tutte le informazioni previste dall’art.13 della suddetta normativa;
* ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. 187/1991, la composizione societaria e l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

**23.5** Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è, altresì, tenuto a comunicare i dati di cui al citato art.1 del D.P.C.M. 187/1991 riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione dell’appalto.

**23.6** In caso di partecipazione in RTI, GEIE o consorzio ordinario, dovrà, inoltre, essere presentata copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa capogruppo, ove non sia stato prodotto in sede di gara; il mandato deve contenere le prescrizioni di cui all’art. 48 del Codice.

**23.7** In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’ACI aggiudicare l’appalto alla società che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale delle offerte.

**23.8** Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

**24. AVVIO DEL SERVIZIO**

L’avvio del servizio deve essere assicurato dall’aggiudicatario in conformità alle modalità ed ai tempi indicati nel capitolato tecnico e nel rispetto delle esigenze dell’ACI al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità.

L’ACI si riserva di dare avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice.

**25. PROCEDURE DI RIAFFIDAMENTO DELL’APPALTO - INTERPELLO**

Si fa presente che, nei casi previsti dall’art. 110 del Codice, ovvero in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore aggiudicatario, di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.88, comma 4*-ter*, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’ACI al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dalla prima migliore offerta fino alla quinta. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario.

**26. ACCESSO AGLI ATTI**

**26.1** L’esercizio del diritto d’accesso è disciplinato dall’art. 53 del Codice, dagli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento dell’Automobile Club d’Italia inmateria di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, adottato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 25.07.2017 e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale in data 28.08.2017. Si fa presente che, fermi i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall’art. 53 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 del Codice, è consentito entro dieci giorni lavorativi dall'invio della comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. Nella medesima comunicazione, l’ACI indicherà gli atti per i quali l'accesso è vietato o differito, quelli per i quali è ammesso, l’ufficio presso il quale l'accesso potrà essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante l'orario in cui l’ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

**26.2** Qualora il concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

* dovrà essere specificamente indicato il documento d’offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
* dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenere segreto tecnico o commerciale;
* dovrà essere allegata la documentazione atta a comprovare l’esigenza di tutela e, comunque, l’effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto esistente.

**26.3** Non saranno presi in considerazione dinieghi generici e privi di adeguata motivazione. L’ACI si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, comunque garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della commissione qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente.

**26.4** Si fa presente che, con riferimento alle eventuali componenti dell’offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall’art. 53, comma 6, del Codice, qualora l’accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

**26.5** In ogni caso, l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta sarà consentito dopo l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett c) e d) del Codice).

**26.6** Saranno sottrattiall’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal concorrente, nonché le informazioni annotate sul casellario istituito presso l’ANAC.

**27. PRESENTAZIONE RICORSO GIURISDIZIONALE**

Ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, come modificato dall’art. 204 del Codice, il concorrente, qualora lo ritenesse opportuno, potrà eventualmente presentare ricorso giurisdizionale nei confronti di atti e/o provvedimenti della procedura di gara nei termini e secondo le modalità indicate nel citato art. 120.

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle procedure e ai principi di evidenza pubblica previsti dal diritto comunitario, dal Codice o da altre leggi statali vigenti.

**28. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati dall’ACI ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici, telematici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l’Automobile Club d’Italia, Via Marsala 8, 00185 - Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003 e chiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo di posta certificata *serviziopatrimonioaffarigenerali@pec.aci.it* oppure al numero *fax* 06.4998.2281.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

* i dati inseriti nelle buste A e B vengono acquisiti dall’ACI ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economica del concorrente richieste per l’esecuzione dei servizi nonché per l’aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
* i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto e per la gestione amministrativa e contabile, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale nonché per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati inseriti indicati potranno essere comunicati:

* al personale dell’ACI che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici dell’Ente che svolgono attività ad esso attinente;
* a soggetti esterni, collaboratori, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza od assistenza o supporto ad ACI in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, o facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
* ad altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
* all’ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n.1/2008;
* a terzi, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale, in conformità alle disposizioni di legge.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ACI potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il Concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto nonché di assicurarne la sua gestione ed esecuzione amministrativa ed economica.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai Concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs.196/2003 e s.m.i.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.

Consenso del concorrente interessato

Acquisite, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le soprarichiamate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dai personali come sopra definito. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali a cura di ACI per le finalità sopra descritte.

**29. PATTO DI INTEGRITA’**

**29.1** La Società espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

* che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
* di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
* di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
* con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi l’art. 81 e seguenti del Trattato CE e l’art. 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

**29.2** Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. per fatto e colpa della società, con facoltà per l’ACI di incamerare la cauzione.

**30. INFORMAZIONI – CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI**

**30.1** I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area “messaggi”). Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima per la presentazione delle stesse.

Per inviare una richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà:

* accedere alla RdO;
* cliccare sul *link* “Messaggi” posizionato nella parte superiore dello schermo;
* cliccare su “Crea Messaggio”;
* compilare la richiesta;
* cliccare su “Invia Messaggio”.

**30.2** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in lingua italiana e, al fine di permettere un corretto adempimento da parte dell’ACI e consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente gara di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati a Portale, le richieste dovranno pervenire entro le **ore 12:00 del 9 aprile 2018** Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine non verranno prese in considerazione.

**30.3** Le risposte alle richieste di chiarimenti ed altre eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno rese note in forma anonima mediante pubblicazione, entro **le ore 12.00 del 13 aprile 2018** sul Portale Acquisti Online ACI e sul sito internet www.aci.it – sezione Bandi di Gara e Contratti - e costituiranno parte integrante della *lex specialis* della procedura. I chiarimenti sull’Avviso, sul presente Disciplinare e suoi allegati e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno pubblicati sul Portale nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della presente procedura di gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima. Ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione all’indirizzo mail inserito in fase di registrazione al Portale, con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

**30.4** Il contenuto delle risposte stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

**30.5** Parimenti verranno pubblicate sul sito e sul Portale ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara, nonché tutti gli atti relativi alal presente procedura ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del Codice..

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

IL DIRIGENTE

(G. Scimoni)

ALLEGATI:

* bando di gara (Allegato A)
* domanda di abilitazione al Sistema Acquisti *online* (Allegato B)
* istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva (Allegato 1)
* dichiarazione dei soggetti non firmatari dell’offerta (Allegato1 *bis*)
* DGUE (Allegato 2)
* capitolato tecnico (Allegato 3)
* modulo di offerta economica, con griglia prodotti (Allegato 4)
* schema di contratto (Allegato 5)
* Istruzioni Operative Sistema Acquisti *online* ACI (Allegato 6)